

Proc. n. 3481/2011 R.G.



TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II Sezione Civile

Il Giudice, dott. Antonello AMODEO,

nella causa indicata in epigrafe [REDACTED] contro [REDACTED]

[REDACTED] assegnata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;

letti gli atti del procedimento;

rilevato che risulta pendente presso questo Tribunale altro giudizio tra le stese parti (RG n. 1285/2010) per l'accertamento del diritto di credito sulla base del quale la banca [REDACTED] ha segnalato a sofferenza presso la Centrale Rischi il nominativo della società attrice;

ritenuto che il suddetto procedimento abbia profili di connessione - ai confini con la parziale pregiudizialità - con il presente giudizio, atteso che la fondatezza o meno del diritto di credito ha senz'altro attitudine ad incidere su un elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria qui al vaglio del Tribunale, ed in particolare sulla colpa dell'istituto bancario convenuto;

ritenuto pertanto necessario ed opportuno invitare le parti a documentare l'eventuale definizione o comunque lo stato del predetto giudizio;

ritenuto inoltre, contrariamente a quanto evidenziato dal precedente Istruttore, che in forza del valore del danno richiesto e della natura degli interessi coinvolti si renda necessaria ai fini della decisione una CTU sui seguenti quesiti:

1. *previo esame degli atti di causa, verifichi e descriva il consulente quale fosse la situazione patrimoniale della società attrice prima della segnalazione in Centrale Rischi e quale fosse la situazione al momento della cancellazione disposta con il provvedimento cautelare indicato nell'atto introduttivo, specificando se la situazione iniziale fosse o meno conoscibile da parte dei terzi;*
2. *verifichi quali perdite e/o mancati guadagni per la società attrice possano ritenersi suscettibili di stima patrimoniale in base ai documenti in atti, distinguendo quali voci derivino da atti muniti di data certa e quali no, indicandone inoltre la riconducibilità causale alla suddetta segnalazione da parte della banca convenuta;*
3. *indichi ogni ulteriore elemento utile all'accertamento in relazione alla domanda attorea e alle difese del convenuto;*

PQM

RIMETTE la causa sul ruolo istruttorio;

DISPONE procedersi a consulenza tecnica d'ufficio e nomina CTU la dott.ssa Gerarda Tessitore con studio in Pagani;

FISSA l'udienza del 20.6.2018 per la comparizione del CTU e il conferimento dell'incarico;

ONERA le parti al deposito telematico, entro tale udienza, della documentazione processuale comprovante lo stato del giudizio RG n. 1285/2010 pendente presso questo Tribunale.

Nocera Inferiore, 17.4.2018

Il Giudice

dott. Antonello Amodeo



FIN. ATT. s.r.l. e Giuseppe Attianese, rapp.ti e difesi dall'avv. Riccio;

- TERZI CHIAMATI IN GARANZIA E OPPONENTI nel solo giudizio
4981/2010-

Oggetto: rapporti bancari.

Conclusioni: come all'udienza del 9 giugno 2017

RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO

Il Giudice, rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;

ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;

osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;

che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero



superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;

richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo delle comparse di risposta;

osserva

A) Con riferimento al giudizio con r.g. 1285/2010 e 4981/2010.

Parte attorea nel giudizio concludeva:

- Accertare il credito del correntista per euro 5.691.465,93 come da propria c.t.p.;
- Condannare [REDACTED] al pagamento della predetta somma;
- Verificando l'assenza di qualsivoglia pattuizione scritta nel rapporto di conto corrente, la violazione l. 108/1996, in ogni caso illiceità di ogni competenza passiva applicata al rapporto altrimenti denominata, appurare la condotta sleale della banca che induceva il cliente alla sottoscrizione di prodotti derivati, dichiarare nullo il mutuo agrario e le cambiali agrarie per violazione dello scopo essendo stato il mutuo utilizzato per il ripianamento delle perdite.

A fondamento delle domande riportate, e delle censure espresse, la parte deduceva che le violazioni avevano riguardato i conti come da prospetto delle pagg.5-6 dell'atto di citazione.

Generiche rimanevano le deduzioni circa i contratti derivati che non trovavano autonoma e specifica allegazione dei fatti.

Parte convenuta, l'istituto di credito di costituiva chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree, spiegando altresì domanda riconvenzionale e chiamando in causa due soggetti quali fideiussori.

A fondamento deduceva la creditoria di cui essa era titolare verso la correntista, ed in particolare: - euro 582.109,22 da scoperto c.c. ordinario



n. 21615,73; - euro 53.277,73 da scoperto conto ordinario n. 138795; - finanziamento agrario n. 2199266 per euro 955.631,84; - finanziamento agrario n. 2199268 per euro 949.464,52; - rapporto anticipi fatture export n. 24304504 per euro 5.178.064,05; - finanziamento chirografario n. 741292352 per euro 31.128,68; - anticipo valutario per euro 440.227,47.

La banca, inoltre, eccetto che per la debitoria di cui al conto 138795, deduceva l'esistenza di fideiussori nella qualità di FIN. ATT. s.r.l. e di [REDACTED] avverso i quali spiegava chiamata in causa per estendere nei loro confronti la domanda riconvenzionale che proponeva in primo luogo verso la correntista.

La domanda riconvenzionale era espressamente riferita, pag. 6 e ss. della memoria di costituzione, allo scoperto ordinario c.c. 21615,73, del 31.03.1998, per euro 582.109,22; - allo scoperto ordinario c.c. 138795 del 09.02.2007 per euro 53.277,73; - al rapporto anticipi fatture 5656260, del 11.04.2007, per euro 1.413.716,50.

In riferimento ai tre capi della riconvenzionale la banca indicava quali fideiussori la FIN. ATT: per il primo rapporto, [REDACTED] per gli ulteriori due.

Per ciascuno dei rapporti di cui alla domanda riconvenzionale la banca deduceva l'esistenza di contratti validi e sottoscritti.

Circa gli altri rapporti contestati dall'attore la banca deduceva che essi erano tutti assistiti da valida documentazione sottoscritta.

Sui mutui deduceva la carenza di legittimazione passiva a favore della MPS Capital Services Banca per le imprese.

Si costituivano i fideiussori i quali facevano propri i fatti dedotti in via principale dall'attore quali eccezioni relative al rapporto di garanzia.



Veniva disposta una prima c.t.u., regolarmente espletata e depositata in data 19 giugno 2014, la quale tuttavia fu, nell'accordo delle parti, oggetto di rivisitazione alla luce del rinvenimento della documentazione già regolarmente depositata in atti dalle parti, come compiutamente elencato dal c.t.u. nella relazione del 10.06.2016, alla pag. 6 e ss., dove si indicano compiutamente i rapporti oggetto di integrazione, già dedotti nell'atto di citazione attoreo, ma non elaborati secondo l'ordinanza dello scrivente del 29.05.2013.

La seconda relazione tecnica era resa, pertanto su tutta la documentazione tempestivamente depositata, in data 10.06.2016.

In atti pertanto vi sono due relazioni utilizzabili ai fini della decisione, la prima del 19 giugno 2014, per i rapporti ivi considerati, la seconda del 10.06.2016, che la integra per i rapporti la cui documentazione già depositata solo successivamente era rinvenuta.

In punto di fatto deve chiarirsi che, nonostante l'apparente numerosità dei rapporti oggetto di indagine, e l'apparente disomogeneità tra la domanda attorea con i plurimi rapporti ivi censurati e la domanda riconvenzionale della convenuta, sono in esame due rapporti principali, il 2161573 e il 138795, cui accedono altri rapporti che generano conti tecnici, privi di loro autonomia giuridica e destinati a girocontare le loro competenze passive sui rapporti principali della cui regolamentazione pattizia soffrono la disciplina e le eventuali invalidità. Su tali rapporti si incrociano le domande attoree e le domande riconvenzionali dell'istituto di credito, a cui c'è da aggiungere il saldo del conto tecnico 5656260, oggetto del terzo capo della domanda riconvenzionale.

Sul punto particolarmente utile è l'abstract richiesto al c.t.u., convocato in camera di consiglio con le parti, reso in data 15 febbraio 2018, che fa un riepilogo dei rapporti elaborati e dei singoli risultati.



Nel merito, è opportuno esporre i principi di diritto che hanno determinato l'adozione del quesito c.t.u., con riferimento ai conti ordinari enunciati, anticipando che solo per il primo conto 2161573 la domanda attorea è fondata per violazione delle norme sottese in punto di anatocismo e validità della c.m.s, ivi compresi i conti tecnici, mentre per il secondo conto, il 138795 sono in atti regolarmente depositati i contratti conformi al dato normativo sul punto, con l'effetto che per questo rapporto è fondata la domanda riconvenzionale

Discorso diverso per il conto tecnico 5656260, per il quale la domanda riconvenzionale riguardava la somma di euro 1.413.716,50, per il quale si anticipa l'infondatezza in ragione della lacunosità documentale dell'istituto di credito il quale ha riportato estratti sintetici con l'indicazione delle sole somme anticipate senza allegare i rapporti relativi all'andamento complessivo del rapporto, ivi comprese le competenze determinative del saldo finale, impedendo qualsiasi riscontro contabile al c.t.u., con vizio di allegazione e prova di cui all'art. 2697 c.c..

Dalla premessa si evince anche che, in riferimento al rapporto principale 2161573 e ai suoi conti satelliti, la domanda attorea è fondata non per la censurata usura, la cui allegazione invero è rimasta estremamente generica perché in concreto non vi è alcuna prova dell'usura contrattuale, come pure affermato dal giudice di legittimità, Cass. s.u. 24675/2017.

Venendo così ai principi di diritto relativi al rapporto 2161573, del 1998, si ricorda che per i contratti stipulati anteriormente al 2000 la clausola disciplinante la produzione di interessi su interessi, è da ritenersi pacificamente nulla in ragione del divieto di cui all'art. 1283 c.c. (Cass.13739/2003; Cass.8442/2002; Cass. 6263/2001). Per il periodo successivo all'entrata in vigore della Delibera C.i.c.r. è legittima la capitalizzazione composta degli interessi a condizione però che la stessa periodicità sia riconosciuta anche per gli interessi attivi, e che la banca, in



sede di adeguamento alla suddetta Delibera, abbia poi dato comunicazione al correntista ex art. 7 e, nel caso di peggioramento delle condizioni contrattuali abbia provveduto alla pubblicazione in G.U.. Giova inoltre ricordare che, la previsione di un anatocismo, pure se in condizioni di reciprocità, rispetto alla precedente previsione di una capitalizzazione trimestrale per gli interessi a debito ed annuale per quelli a credito, costituisce, senza dubbio, un peggioramento delle condizioni contrattuali, in quanto, al fine di stabilire la natura migliorativa o meno delle stesse, il raffronto va operato, non già in riferimento alla pregressa situazione di fatto, ma, in relazione a quanto stabilito dalla legge.

Nel caso di specie, manca la prova dell'adeguamento all'art. 7 della predetta Delibera, sottoscritto dal correntista.

Quanto alla dedotta illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, essa è condivisa perché è ormai pacifica in giurisprudenza, la legittimità della c.m.s. in presenza della specifica individuazione di tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della stessa (espressa pattuizione, aliquota, criteri di calcolo, periodicità. Sul punto Trib. Pavia, 20.09.2016; Tribunale Monza 22/11/2011, Tribunale Piacenza 12/4/2011 n. 309, Tribunale Novara 16/7/2010 n. 774, Tribunale di Parma 23/3/2010, Tribunale Teramo 18/1/2010 n. 84, Tribunale Busto Arsizio 9/12/2009, Tribunale Biella 23/7/2009, Tribunale Genova 18/10/2006, Tribunale Monza 14/10/2008 n. 2755, Tribunale Cassino 10/6/2008 n. 402, Tribunale Vibo Valentia 28/9/2005, Tribunale Torino 23/7/2003, App. Roma 13/9/2001, App. Lecce 27/6/2000).

Nel caso di specie dal contratto del 1998 non si evince il significato con il quale le parti hanno regolato la c.m.s., essendo pacifico che essa nel diritto bancario non ha una univoca definizione e che solo con il legislatore contemporaneo ha trovato una sua perimetrazione semantica



nel diritto positivo, ragione per cui non è dato di sapere la base di calcolo su cui doveva essere calcolata.

Ne consegue che con riferimento al conto 21615,73, e ai suoi conti tecnici, a fronte dell'originario saldo di euro 406.150,66 a favore della banca, vanno espunti, per effetto della nullità delle clausole dichiarate nulle, euro 949.481,79, con un saldo finale per euro 543.331,13, a favore del correntista.

In riferimento al conto ordinario n. 138795, come detto, non si rinvencono profili di illiceità, per cui è fondata la domanda riconvenzionale per euro 53.277,73, mentre già si è detto per il conto anticipi 5656260.

Ma non è tutto.

Infatti, il correntista ha dedotto anche la nullità dei rapporti di finanziamento coperti da cambiali agrarie, per assenza di scopo, non essendo stato dato il mutuo per le finalità previste, ma per il ripianamento della debitoria. La questione assume duplice valenza con riferimento al giudizio 1285/2010, dove il fatto non è oggetto di specifica domanda riconvenzionale della banca, ma esso è dedotto dal correntista perché oggetto di autonoma domanda di nullità, e nel giudizio 4981/2010, riunito al primo, dove i rapporti di finanziamento sono unitamente alle cambiali agrarie oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo richiesto dalla società di recupero crediti avverso l'avallante delle cambiali e il fideiussore.

Sul punto, la banca ribadiva la liceità del mutuo, ribadiva il suo essere creditrice per le somme finanziate, come incorporate nelle cambiali agrarie e avallate da [REDACTED] e garantite da FIN. ATT. s.r.l..

Deve segnalarsi in argomento la recente pronuncia di Cass. 24699/2017, la quale in riferimento alla validità del mutuo di scopo, e alla rilevanza dello stesso, introducendo un distinguo rispetto a precedenti pronunce



dove invece di tendeva a ritenere irrilevante lo scopo dell'erogazione del mutuo, ha evidenziato che là dove lo scopo di cui al mutuo non sia rispettato, senza che l'ulteriore scopo sia esteriorizzato, e che ciò avvenga in presenza di un obbligo del mutuatario verso il mutuante per realizzare un interesse del mutuante stesso si può discorrere della nullità del mutuo per mancanza di causa in concreto perché lo scopo convenzionalmente esteriorizzato non è invero voluto e l'intera operazione soccorre a realizzare un interesse del mutuante in corrispondenza di un obbligo del mutuatario.

Nel caso di specie, parte attrice, nonché le parti opponenti, deducono che le somme di cui a finanziamento, per le quali vi fu il rilascio di cambiali agrarie, avallate [REDACTED] andarono a copertura di esposizioni debitorie pregresse di tipo ripianatorio e non di finanziamento, per cui l'istituto mutuante avrebbe voluto raggiungere con l'utilizzo delle cambiali agrarie uno scopo diverso, e coincidente con proprio interesse corrispondente ad obbligo del mutuatario distinto da quello di cui al mutuo di scopo, che sarebbe dovuto servire.

Ebbene, il fatto predetto, anche alla luce del citato arresto giurisprudenziale, si ritiene debba essere oggetto di separato accertamento peritale, essendo oggetto di tempestiva deduzione specifica da parte della correntista, oltre che motivo di impugnazione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo nel connesso giudizio r.g. 4981/2010 da parte dell'avallante e del fideiussore, soggetti ingiunti nel cennato giudizio

Ne consegue che in riferimento al giudizio 1285/2010 deve pronunciarsi sentenza non definitiva sulla domanda relativa all'accertamento dei saldi di conto corrente e alle domande riconvenzionali ivi recate, con condanna dell'istituto di credito deve accertarsi il credito a favore del correntista per euro 490.053,40.



Mentre, sulla nullità del mutuo per assenza dello scopo nei termini sopra specificati, e ciò anche con riguardo al giudizio 4981/2010 là dove la questione è posta in identico modo, e dalla cui soluzione dipende la permanenza del decreto ingiuntivo ivi opposto, oltre che eventualmente alla validità connessa delle cambiali agrarie e dell'efficacia del rapporto fideiussorio, è necessario procedere ad accertamento peritale perché il c.t.u. dica "se gli accrediti di cui ai due finanziamenti del 22.09.2008 come individuati in atti, sia nel giudizio 1285/2010, quanto nel giudizio 4981/2010 siano stati utilizzati per la funzione di finanziamento della società richiedente, ovvero per ripianare passività pregresse. In tal senso il c.t.u. dovrà verificare se le somme attinte a mutuo sono servite, eventualmente anche solo in parte, per ripristinare provviste nel caso di incaglio del credito autoliquidante connesso, ovvero rientrare da scoperti anomali secondo l'andamento ordinario del rapporto bancario"

Sul punto si procederà con separata ordinanza.

In ultimo, per concludere il devoluto nel giudizio 1285/2010, si deve dichiarare l'infondatezza della domanda proposta sui derivati per eccessiva genericità e violazione degli oneri di cui all'art. 2697 c.c..

In particolare l'attore avrebbe dovuto dedurre i rapporti derivati, provare la loro natura non assicurativa, ma speculativa di investimento finanziario, dedurre l'assenza di un formulario MIFID adeguato all'investimento, allegare gli opportuni conteggi per espungere dall'andamento dei rapporti bancari (indicando anche quali di essi sarebbero stati interessati dall'accredito delle somme a debito per infausto andamento del contratto di derivati), al fine di consentire il controllo nel merito da parte del tribunale e l'eventuale declaratoria di nullità, ma ciò non è avvenuto, se non in modo estremamente generico.

B) Con riferimento al giudizio con r.g. 798/2012, introdotto dall'istituto di credito, se ne deve affermare l'infondatezza per essere i fatti dedotti in essa

r.g.a.. 1285/2010 (+4981/2010 e 798/2012)



già oggetto della domanda riconvenzionale di cui al giudizio 1285/2010, con riferimento al saldo di conto corrente 21615,73 del 1998, precisamente richiamata sopra. Nessun valore possono avere i fatti eventualmente ulteriori e diversi dedotti in questa sede dall'attore, convenuto in riconvenzionale nel giudizio 1285/2010, perché oramai tardivi e coperti dalle decadenze maturate in quella sede, dove sono stati esaminati il rapporto principale ed i conti tecnici gravitanti intorno ad esso.

Deve anche chiarirsi che i conti tecnici regolati su conto corrente ordinario di corrispondenza non hanno propria autonomia giuridica esterna, ma, per la stessa volontà delle parti, esauriscono, per volontà delle parti la loro efficacia nei giroconti sul saldo finale del rapporto ordinario di corrispondenza. Ne consegue che sia il correntista, quanto l'istituto di credito non possono frazionare le loro domande relative ad eventuali censure su conti tecnici senza chiedere che delle censure sia interessato anche il conto di corrispondenza, destinato a contenere le risultanze di tutti i conti tecnici intorno ad esso gravitanti, nonché il saldo finale.

Deve anche precisarsi che nel caso di specie, invero, la soluzione è ancor più evidente là dove tanto nella domanda riconvenzionale di cui al giudizio 1285/2010, quanto nella domanda principale di cui al giudizio 798/2012, si fa espresso riferimento ai crediti relativi al conto corrente 21615,73.

Per questo motivo la domanda deve essere rigettata.

Le spese per entrambi i giudizi saranno regolate alla sentenza definitiva, dovendosi in quella sede già tenere conto della soccombenza dell'istituto di credito come qui accertata.

p.q.m.

il Tribunale, in persona del giudice monocratico dott. Mario Fucito, parzialmente pronunciando nel giudizio recante r.g. 1285/2010, a cui sono



riuniti i giudizi con r.g. 4981/2010 e 798/2012 pendenti tra le parti come innanzi individuate, rappresentate e difese:

- Con riferimento alle domande formulate nel giudizio 1285/2010, [REDACTED] condanna la [REDACTED] per il conto 21615,73 al pagamento in favore di questi di euro 543.331,13, oltre interessi compensativi dalla domanda e fino al soddisfo, dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la sola verifica della liceità dei mutui come in parte motiva espresso, rigettando ogni ulteriore domanda;
- Con riferimento alle domande riconvenzionali formulate nel giudizio 1285/2010 [REDACTED] condanna la [REDACTED] per conto ordinario n. 138795, al pagamento di euro 53.277,73, oltre interessi compensativi al tasso legale dalla domanda e fino al soddisfo, rigettando ogni altra domanda riconvenzionale dell'istituto di credito per gli ulteriori conti;
- Con riferimento al giudizio 4981/2010 si dispone la prosecuzione del giudizio come in parte motiva espresso;
- Con riferimento al giudizio 798/2012 si rigetta la domanda.
- Spese al definitivo,
in Nocera Inferiore il 14 maggio 2018

Dott. Mario Fucito

